

PROPOSTA DI MODIFICA DEL
REGOLAMENTO D'ISTITUTO

N.B.: Le parti in giallo sono modificate rispetto al Regolamento vigente

Titolo I – Diritti e doveri

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento recepisce e disciplina l'attuazione del DPR 24.06.1998, riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.07.1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti" fissando i diritti degli allievi dell'Istituto "C. Porta" e definendo le sanzioni a carico dei comportamenti in violazione di esso.

In particolare, le componenti dell'Istituto si impegnano a contribuire alla realizzazione delle finalità contenute nello Statuto e a garantire il rispetto reciproco, la pari dignità, la valorizzazione delle caratteristiche dei singoli, con l'intento di eliminare ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 – Doveri degli studenti

Lo studente ha il dovere di:

- collaborare alla formazione di una comunità scolastica che non discrimini nessun individuo;
- partecipare attivamente e con impegno alla propria formazione ed alla vita scolastica;
- rispettare gli impegni assunti ed eseguire i compiti assegnati;
- essere puntuale e frequentare con regolarità;
- rispettare i compagni e tutto il personale (docente e ATA) della scuola;
- astenersi da comportamenti che possano ostacolare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola;
- rispettare la normativa d'Istituto;
- mantenere integre le strutture disponibili ed utilizzarle al meglio;
- collaborare al buon funzionamento dell'Istituto segnalando eventuali disfunzioni;
- indossare un abbigliamento decoroso ed adeguato alle attività svolte;
- non utilizzare telefoni cellulari e ogni altro strumento informatico di comunicazione e riproduzione audio e video, salvo specifica autorizzazione (vedi Direttiva ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007 e Direttiva n. 104 del 30.11.2007);
- rispettare le regole previste dal Piano di emergenza per la sicurezza;
- rispettare la propria e l'altrui salute non fumando. E' assolutamente vietato fumare nei locali (aule, corridoi, servizi igienici, scale e uffici) della scuola. Il divieto di fumo è esteso in tutte le aree di pertinenza dell'Istituto, quindi in ogni ambiente coperto (corridoi, balconi, bagni, scale di sicurezza, laboratori e palestre), in tutte le aree esterne (cortili, palestra e parco) e comunque in tutte le zone comprese nel perimetro dell'edificio scolastico (vedi Legge n. 3 del 16/01/2003 e Decreto legge n. 104 del 12/09/2013 art. 4);
- rispettare la propria e l'altrui salute non assumendo sostanze tossiche e alcoliche.

Art. 3 – Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto di:

- fruire di un edificio accessibile e funzionale e di un ambiente sereno e formativo;
- trovare attenzione per la tutela della propria salute psicofisica;
- essere garantito nella realizzazione delle proprie potenzialità culturali, intellettuali e umane e sostenuto nello sviluppo delle facoltà creative;
- essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della personalità dell'allievo;
- essere considerato come persona dotata di sensibilità e senso critico;

- ottenere un'offerta didattica qualificata ed aggiornata dal punto di vista disciplinare, metodologico, psicopedagogico;
- esprimere il proprio pensiero nel rispetto degli altri;
- aggregarsi liberamente e spontaneamente nel rispetto dell'istituzione scolastica e disporre di spazi adeguati alle necessità;
- partecipare all'organizzazione e alla gestione di attività scolastiche ed extra scolastiche nello spirito del P.I.;
- conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle varie discipline, i risultati attesi, i metodi di verifica e valutazione;
- ottenere dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico tutte le informazioni relative al proprio rendimento, alle modalità di partecipazione alla vita scolastica ed agli eventuali provvedimenti disciplinari;
- ottenere offerte didattiche di sostegno, recupero, orientamento;
- disporre di spazi appropriati per la diffusione di informazioni relative alle attività giovanili e alle attività scolastiche ed extra scolastiche;
- usufruire delle dotazioni scolastiche, nel rispetto delle modalità di richiesta e di utilizzo stabilite dai rispettivi regolamenti di settore.

Titolo II – Provvedimenti disciplinari

Art. 4 – Sanzioni o provvedimenti

Fatto salvo l'eventuale obbligo di denuncia all'autorità competente da parte del legale rappresentante della scuola per i comportamenti che configurino ipotesi di reato, sono sottoposti a sanzioni disciplinari e ai seguenti provvedimenti tutti i componenti che violino le regole di cui al precedente art. 2.

In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

ORGANO COMPETENTE	SANZIONE	CAUSA
INSEGNANTI	Richiamo verbale	Per mancanze lievi e occasionali (ad esempio dimenticanza del materiale didattico)
	Richiamo scritto sul registro di classe	Per ritardi superiori ai tre giorni nella consegna delle giustificazioni Per mancato assolvimento degli obblighi scolastici (ad esempio non svolgimento ripetuto dei compiti assegnati) Per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione (ad esempio azioni di disturbo nei corridoi, turbamento delle lezioni, dichiarazioni false per il contenuto o la sottoscrizione) Per violazioni non gravi alle norme di sicurezza (ad esempio uscite non motivate)

ORGANO COMPETENTE	SANZIONE	CAUSA
DIRIGENTE SCOLASTICO	Ammonimento scritto del Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore	<p>Per fatti che ostacolano lo svolgimento regolare dell'attività scolastica</p> <p>Per reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni o compiute fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali e/o durante visite e viaggi d'istruzione)</p> <p>Per mancanze plurime di diligenza e puntualità</p> <p>Per violazioni gravi alle norme di sicurezza</p> <p>Per violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola</p> <p>Per violazione del divieto di fumo nei locali della scuola</p>
CONSIGLIO DI CLASSE ALLARGATO	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	<p>Per offesa al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni</p> <p>Per gravi e reiterate infrazioni disciplinari che derivano dalla violazione dei doveri individuati dallo Statuto</p> <p>Per condotta gravemente lesiva nei confronti del personale scolastico o dei compagni</p> <p>Per danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza</p> <p>(resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno)</p>
CONSIGLIO DI ISTITUTO	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni	Per atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure per episodi che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento)

ORGANO COMPETENTE	SANZIONE	CAUSA
CONSIGLIO DI ISTITUTO	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	Per situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure per atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e nei quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. In tali casi il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

NB. Le infrazioni assumono maggiore gravità quando vengono commesse da più persone.

Art. 5 – Criteri di applicazione

Nell'applicazione dei provvedimenti disciplinari, l'organismo competente agisce in chiave educativa, finalizzando le sanzioni al ripristino di corretti rapporti all'interno della scuola e al miglioramento del senso di responsabilità degli allievi.

Nell'applicazione delle sanzioni, viene data allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

L'allontanamento dalla comunità scolastica avviene solo in casi gravi o per reiterate infrazioni. Durante il periodo di allontanamento, la scuola si attiva presso l'alunno e la famiglia per prepararne il rientro nella comunità scolastica.

Titolo III – Procedure

Art. 6 Procedimento

La segnalazione dell'infrazione viene di norma eseguita attraverso un'apposita notazione sul *Registro di classe* da parte dei docenti.

Le infrazioni possono altresì essere segnalate da qualsiasi membro della comunità scolastica direttamente e per iscritto al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore.

Qualora il Dirigente Scolastico ne ravvisi l'opportunità, viene convocato il Consiglio della classe di appartenenza quanto prima possibile (anche con convocazione verbale) per la discussione del caso.

L'alunno interessato viene informato dell'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico e può chiedere di esporre le ragioni del proprio comportamento di fronte al Consiglio di classe, anche nella sua composizione allargata.

Titolo IV – Impugnazione. Organo di garanzia

Art. 7 – Ricorsi

Tutti i provvedimenti disciplinari, quali che sia l'organo che li ha adottati, possono essere impugnati entro quindici giorni dalla loro comunicazione all'interessato, attraverso un ricorso scritto indirizzato al Capo di Istituto.

La discussione del ricorso avviene entro i dieci giorni successivi presso l'Organo di garanzia di cui al successivo articolo 9.

Lo studente interessato e, se minorenne, uno dei genitori, possono chiedere di esporre le ragioni dell'impugnazione.

Nel caso il ricorso sia stato accolto, l'Organo che ha assunto la sanzione può riunirsi nuovamente per deliberare alla luce dell'esito del ricorso.

Art. 8 – Istituzione dell'Organo di garanzia

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98, è istituito l'Organo di garanzia e di mediazione. L'Organo esprime parere vincolante sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Organo può essere convocato anche su richiesta del Dirigente Scolastico, del Collegio dei docenti, del Comitato studentesco o del Presidente del Consiglio di Istituto e può esprimere raccomandazioni ed indirizzi nel campo della disciplina.

Contro la deliberazione dell'Organo di garanzia dell'Istituto, la legge consente l'ulteriore ricorso all'Organo di garanzia provinciale e, in caso di ulteriore impugnazione, prevede che la decisione sia demandata al Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 9 – Composizione dell'Organo

L'Organo di garanzia dell'Istituto è composto da:

- Il Dirigente Scolastico o il Collaboratore vicario suo delegato;
- Tre docenti eletti dal Collegio dei docenti, che restano in carica per tre anni;
- Due studenti maggiorenni designati annualmente entro il mese di ottobre dal Comitato studentesco, previa consegna del verbale della votazione;
- Un genitore designato annualmente entro il mese di ottobre dalla componente genitori del Consiglio di Istituto.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 10 – Norme finali

Le norme contenute nel presente Regolamento sono adottate previa consultazione del Comitato studentesco.

In sede di prima applicazione, la costituzione dell'Organo di garanzia avviene entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento.